



COMUNE DI NAPOLI

Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:** Prolungamento temporaneo dell'orario di esercizio dei box con accesso diretto dalla strada situati nelle aree mercatali di via Arenaccia, Pontecorvo, Arena alla Sanità, Stadera a Poggioreale e via Cumana

### Il Sindaco

#### Premesso che:

- ▶ tra le misure adottate sia livello nazionale, sia a livello regionale, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, vi sono state alcune che hanno comportato importanti limitazioni alla libertà di movimento delle persone, nonché il blocco quasi totale delle attività economico produttive, tra cui quelle mercatali;
- ▶ in particolare, tali misure restrittive hanno avuto un rilevante peso sulla tenuta economica delle medesime attività, con importanti ricadute anche in termini occupazionali e, pertanto, superata la prima fase emergenziale, in questa seconda fase nella quale si è dato avvio ad una graduale ripresa delle attività economiche produttive, vanno necessariamente posti in essere tutti quegli interventi, comunque, utili a sostegno delle imprese al fine di consentire la sopravvivenza del maggior numero possibile di attività e salvare l'occupazione;
- ▶ con disposizione n. 11 del 9/05/2020 il Servizio Programmazione Mercatale in ottemperanza alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 45 dell'8/05/2020, ha disposto la riapertura dei mercati in sede fissa e di quelli su strada per i soli generi alimentari;
- ▶ con disposizione n. 12 del 17/05/2020 il Servizio Programmazione Mercatale, in ottemperanza alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 48 del 17/05/2020, ha disposto la prosecuzione delle attività dei mercati in sede propria e di quelli su strada, per i soli generi alimentari;
- ▶ con disposizione n. 14 del 21/05/2020 il Servizio Programmazione Mercatale, in ottemperanza alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 49 del 20/05/2020, ha disposto la riapertura dei mercati in sede fissa e di quelli su strada per i generi alimentari e non alimentari.

#### Dato atto che:

- ▶ le **attività di vendita di generi alimentari** devono attenersi rigorosamente al rispetto delle misure di sicurezza disposte con le *Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari* allegate all'Ordinanza Regionale n. 45/2020, già ribadite con Disposizioni dirigenziali del Servizio Programmazione Mercatale nn. 11 e 12/2020;
- ▶ le **attività di vendita di generi non alimentari**, devono attenersi rigorosamente al rispetto delle misure di sicurezza disposte con il *Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)*, allegato 2 alla Ordinanza Regionale n. 49/2020, già ribadite con Disposizione dirigenziale del Servizio Programmazione Mercatale n. 14/2020;

### Considerato che:

- ▶ sono state formulate varie istanze all'Assessorato al Commercio, ai Mercati e alle Attività produttive, da parte di operatori commerciali titolari di concessioni relative ai mercati in sede propria, inerenti un prolungamento dell'orario di esercizio delle proprie attività, oltre il limite contemplato nelle relative concessioni in corso di validità, stabilito alle ore 15,00;
- ▶ il richiesto prolungamento dell'orario di esercizio delle attività mercatali, oltre a consentire agli operatori del settore di prolungare la propria offerta commerciale, contribuisce anche a un più razionale afflusso nell'arco della giornata degli avventori del mercato, favorendo un più ampio distanziamento interpersonale con meno affollamento di persone, a tutto vantaggio per la prevenzione da contagio COVID - 19;

### Preso atto che:

- ▶ le aree mercatali in sede fissa di via Arenaccia, Pontecorvo, Arena alla Sanità, Stadera a Poggioreale, e via Cumana, non sono materialmente demarcate da una struttura mercatale chiusa, ma sono dotate esclusivamente di box autonomi con accesso diretto dalla pubblica strada e, quindi, non soggetti, a servizi comuni a carico dell'Amministrazione quali, ad esempio, la sorveglianza del mercato; personale preposto all'apertura e alla chiusura della struttura mercatale; pulizia degli spazi comuni; ecc., come sono, invece, soggetti tutte le altre tipologie di mercati in sede fissa;

### Ritenuto che:

- ▶ sia possibile, allo stato, accogliere le richieste relativamente alle citate aree mercatali in sede propria di via Arenaccia, Pontecorvo, Arena alla Sanità, Stadera a Poggioreale, e via Cumana, a causa della loro particolare conformazione, e per l'assenza di servizi comuni, con un limite massimo giornaliero di 11 ore, ai sensi del comma 2, dell'art. 17, del vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche e, come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE	MUNICIPALITA'	TIPOLOGIA DI MERCATO	ATTIVO	TIPOLOGIA DI VENDITA	BOX PRODOTTI ALIMENTARI	N. TOTALE STALLO/BOX	MEDIA DELLE SUPERFICI DEI BX	ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
VIA ARENACCIA	IV	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	0	23	12	dalle 8,00 alle 19,00
PONTECORVO	II	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	ALIMENTARE	8	8	22	dalle 8,00 alle 19,00
ARENA ALLA SANITA	III	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	11	18	12	dalle 8,00 alle 19,00
STADERA A POGGIOREALE	IV	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	6	13	11	dalle 8,00 alle 19,00
VIA CUMANA	X	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	6	24	13	dalle 8,00 alle 19,00

### Visti:

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- l'art. 17, comma 2, del vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. n. 2 del 03/02/2017;
- l'art. 67 del T.U. sul Commercio approvato con L.R. 21/04/2020 n. 7;

*per l'istruttoria tecnica*  
Il Dirigente del Servizio  
Programmazione Mercatale  
*dott.ssa Rosaria Rossi*

## ORDINA

Consentire fino al 31/10/2020, nel rispetto di tutte le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamate in premessa, il prolungamento dell'orario di esercizio delle attività mercatali da parte degli operatori commerciali che operano nelle seguenti aree fino ad un massimo di 11 ore giornaliere, così come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE	MUNICIPALITA'	TIPOLOGIA DI MERCATO	ATTIVO	TIPOLOGIA DI VENDITA	BOX PRODOTTI ALIMENTARI	N. TOTALE STALLO/BOX	MEDIA DELLE SUPERFICI DEI BX	ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
VIA ARENACCIA	IV	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	0	23	12	dalle 8,00 alle 19,00
PONTECORVO	II	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	ALIMENTARE	8	8	22	dalle 8,00 alle 19,00
ARENA ALLA SANITA	III	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	11	18	12	dalle 8,00 alle 19,00
STADERA A POGGIOREALE	IV	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	6	13	11	dalle 8,00 alle 19,00
VIA CUMANA	X	BOX SU STRADA	GIORNALIERO	MISTO	6	24	13	dalle 8,00 alle 19,00

## DISPONE

L'attività di vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è svolta dal Servizio di Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale, con particolare riferimento, alla verifica del rispetto di tutte le citate misure di prevenzione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, se il fatto non è sanzionato da leggi o da regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, resta in vigore fino al 31/10/2020 e va pubblicato in data odierna all'albo pretorio del Comune di Napoli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sottoscritto digitalmente  
Il Sindaco  
Luigi de Magistris

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2000*